

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PATTI

Gentili Colleghi,

al fine di consentire una più rapida disamina delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Vi ricordiamo che le istanze - in carta semplice - sottoscritte dall'interessato ed autenticate dal difensore, se nominato, **devono indicare:**

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- se si tratti di causa già pendente o meno;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si fa valere in giudizio;
- la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda (da rendere in autocertificazione);
- l'indicazione della titolarità o meno di diritti reali su beni immobili e/o beni mobili registrati da parte dell'istante e di tutti i componenti il suo nucleo familiare;
- A norma dell'art. 79, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato;
- l'attestazione della sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al chiesto beneficio, con l'indicazione del reddito complessivo del proprio nucleo familiare (da intendersi come coniuge o convivente "more uxorio, parenti o affini conviventi), compreso l'istante, valutabile ai fini della verifica delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76 del D.P.R. n.115/2002 (da rendere in autocertificazione);
- la dichiarazione di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (da rendere in autocertificazione);

- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- l'indicazione del difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero la dichiarazione di non avere un difensore di fiducia e, pertanto, la delega al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti a nominare un difensore tra quelli iscritti nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
- il consenso, sensi del D.Lgs n. 196/2003 (c.d. *Codice sulla privacy*), affinché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali provveda al trattamento dei dati personali e alle eventuali comunicazioni a terzi;
- la presa d'atto di quanto disposto dall'art. 134, D.P.R. n. 115/2002, in merito al recupero delle spese di giudizio.

Dovrà essere allegata A PENA DI INAMMISSIBILITA' la documentazione comprovante il fondamento delle domande che si intendono fare valere in giudizio, l'eventuale atto o provvedimento opposto e, nel caso di giudizio pendente, la copia dell'atto introduttivo avversario, del proprio atto di costituzione e/o dei verbali di causa.

Dovrà, inoltre, essere allegata, A PENA DI INAMMISSIBILITA', copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale o tessera sanitaria dell'istante, ai fini dell'autocertificazione: a) della situazione reddituale o economica; b) della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al chiesto beneficio; c) dell'assenza di condanne per i reati elencati nel co. 4 dell'art. 76 D.P.R. n. 115/02.

Tutto ciò al fine di consentire quanto previsto dall'art.126 del T.U. Spese di Giustizia, a mente del quale *"il consiglio dell'ordine degli avvocati; verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate"*.

NON dovranno, invece, essere allegati i documenti comprovanti la veridicità di quanto autocertificato.

A norma del combinato disposto degli artt. 79, comma 3 , e 123 DPR n. 115/2002, il Consiglio

dell'Ordine valuterà, di volta in volta, se richiedere, al fine di accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, la produzione o l'integrazione di tali documenti, A PENA DI INAMMISSIBILITA', nel termine non superiore a due mesi che verrà eventualmente concesso.

Si indica, di seguito, il link che rinvia al sito istituzionale del Ministero della Giustizia contenente le FAQ più frequenti sul patrocinio a spese dello Stato:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page

L'istanza, il cui modello è disponibile sul sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti ("DOMANDA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO"), all'interno della sezione "Documenti", può essere presentata dall'interessato o dal difensore:

- DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI dal lunedì al venerdì dalle ore 09 00 alle ore 13:00;
- A MEZZO RACCOMANDATA A/R indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti, presso il Tribunale di Patti. Via Molino Croce, 98066 Patti (Me).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità della richiesta, provvederà alla decisione nel termine di 10 giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata depositata o è pervenuta alla Segreteria (art.126 DPR n. 115/2002).

Per consentire il rispetto del suddetto termine, verranno trattate in via prioritaria le istanze presentate tramite il Modulo predisposto dal Consiglio dell'Ordine.

I provvedimenti di ammissione potranno essere ritirati presso la Segreteria del Consiglio, di regola, a partire dalle ore 11:00 del venerdì successivo alla prima seduta consiliare utile.

All'istanza in originale ed alla copia devono allegarsi:

- le copie del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera sanitaria dell'istante e dei componenti l'eventuale nucleo familiare;
- per gli avvocati non iscritti al Foro di Patti è richiesta copia del certificato dell'Ordine di appartenenza che attesti l'iscrizione nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

NOTA BENE

- la richiesta di ammissione può essere autenticata solo dagli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato ed inseriti negli elenchi di cui all'art.81 DPR n.115 /2002;
- la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non è presa in considerazione ai fini della determinazione dei limiti di reddito;
- le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, costituiscono ipotesi di reato disciplinata dall'art.95 del DPR n. 115/2002.

Il Consiglio dell'Ordine respingerà o dichiarerà inammissibili le istanze:

- con oggetto della controversia generico (ad es. "*costituzione in giudizio*", "*appello contro sentenza*");
- caratterizzate da correzioni, cancellature o abrasioni;
- incomplete in quelle parti del modulo e/o mancanti degli atti che consentono compiutamente di esprimere il giudizio di non manifesta infondatezza dell'istanza.



Il Presidente

Avv. Francesco Pizzuto